

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XXXVII-bis
n. 4

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE CONCERNENTE NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITÀ E SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA

(Anno 2011 - Comprensiva dei dati relativi al periodo 1995-2011)

(Articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194)

Presentata dal Ministro della giustizia

(SEVERINO DI BENEDETTO)

Trasmessa alla Presidenza il 2 marzo 2012

PAGINA BIANCA

INDICE

1.	INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO	<i>Pag.</i>	5
	1.1 Giurisdizione penale	»	5
	1.2 Giurisdizione volontaria	»	5
	1.3 Osservazioni degli Uffici giudiziari	»	6
2.	GIURISDIZIONE PENALE	»	7
	2.1 Uffici interessati alla rilevazione per la giurisdizione penale	»	7
	2.2 Procedimenti penali iscritti presso le Procure	»	7
	<i>Procedimenti iscritti di cui all'art. 19 della legge 194/78 (aborto clandestino)</i>	»	8
	2.3 Persone iscritte presso le Procure	»	8
	2.3.a) <i>Persone iscritte</i>	»	8
	2.3.b) <i>Persone iscritte di cui all'art. 19 della legge 194/78 (aborto clandestino)</i>	»	10
	2.3.c) <i>Numero medio di persone iscritte per proc. e propensione all'associazione</i>	»	10
	2.3.d) <i>Qualificazione giuridica del fatto</i>	»	11
	2.3.e) <i>Nazione di nascita delle persone</i>	»	11
	2.4 Procedimenti penali presso gli Uffici giudicanti e relativo numero di persone	»	12
	2.4.a) <i>Procedimenti definiti con provvedimento definitivo e relativo numero di persone</i>	»	12
	2.4.b) <i>Professione delle persone iscritte nei procedimenti trattati</i>	»	13
	2.5 Osservazioni degli Uffici giudiziari per la giurisdizione penale	»	14
3.	GIURISDIZIONE VOLONTARIA	»	16
	3.1 Uffici interessati alla rilevazione per la giurisdizione volontaria	»	16
	3.2 Cenni sulla procedura per ottenere l'autorizzazione all'aborto	»	16
	3.2.a) <i>Richiesta ad abortire da parte di donna maggiorenne non interdetta</i>	»	16

3.2.b)	<i>Richiesta ad abortire da parte di donna minorenni</i>	Pag.	17
3.2.c)	<i>Richiesta ad abortire da parte di donna maggiorenne interdetta</i>	»	17
3.3	Richieste di aborto relative a donne maggiorenni interdette (art. 13 della legge 194/78)	»	18
3.4	Richieste di aborto da parte di donne minorenni (art. 12 della legge 194/78)	»	18
3.4.a)	<i>Richieste delle minorenni</i>	»	18
3.4.b)	<i>Età delle minorenni</i>	»	19
3.4.c)	<i>Motivi adottati dalle minorenni</i>	»	20
3.4.d)	<i>Persona eventualmente consultata dalla minorenni e motivi di non consultazione</i>	»	21
3.4.e)	<i>Luogo di nascita delle minorenni</i>	»	22
3.5	Osservazioni degli Uffici giudiziari per la giurisdizione volontaria	»	23
3.5.a)	<i>Competenza del Giudice Tutelare</i>	»	24
3.5.b)	<i>Legittimità e merito del Giudice Tutelare</i>	»	25
3.5.c)	<i>Compiti delle strutture</i>	»	27

4. TABELLE ALLEGATE

Tablette di sintesi relativa alle giurisdizioni penale e volontaria: anno 2011

Tablette relative alla giurisdizione penale: anno 2011

Tablette relative alla giurisdizione volontaria: anno 2011

1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16 della Legge 22 maggio 1978 n. 194 (di seguito indicata con il termine 'Legge'), il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione della Legge per quanto riguarda le questioni di competenza del suo Dicastero.

Il monitoraggio della Legge condotto dal Ministero della Giustizia fa parte delle rilevazioni del Piano Statistico Nazionale e consta in realtà di due rilevazioni distinte ed indipendenti, l'una relativa alla giurisdizione penale riguardante i procedimenti in violazione delle disposizioni in materia penale della Legge, e l'altra relativa alla giurisdizione volontaria riguardante le richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione all'aborto da parte di donne minorenni e di donne maggiorenni interdette.

1.1) Giurisdizione penale

I dati relativi agli anni 1995 – 2011 mostrano che il fenomeno, a livello di **giurisdizione penale**, ossia di repressione delle violazioni delle disposizioni penali previste dalla Legge, è di ridotte proporzioni, essendo caratterizzato da un contenuto numero di procedimenti penali iscritti presso le Procure (**188 procedimenti penali iscritti nell'anno 2011 presso le Procure**), e, analogamente, da un numero di persone iscritte anch'esso contenuto (**291 persone iscritte nell'anno 2011 presso le Procure**, con un numero medio di circa 1,6 persone iscritte per procedimento).

In linea generale, non emerge dai dati raccolti che vi sia una qualche tendenza ad eseguire aborti clandestini in modo organizzato presso strutture pubbliche o private, sebbene siano state comunque individuate dall'Autorità giudiziaria, nel corso del tempo, alcune associazioni di consistenti dimensioni (vedi par. 2.3.c).

Caratteristica di rilievo è la *marcata incidenza degli stranieri*, nei procedimenti penali iscritti presso le Procure, sul totale delle persone iscritte. **Nell'anno 2011 la percentuale degli stranieri sul totale delle persone iscritte presso le Procure è stata del 31,7%**; tale incidenza risulta essere piuttosto elevata, soprattutto se si pensa che la popolazione straniera residente al 01/01/11 costituisce solo il 7,5% (fonte: ISTAT) circa dell'intera popolazione residente in Italia.

Restringendo l'analisi alle sole persone che hanno commesso delitti di tipo esclusivamente doloso (artt. 18 e 19 della Legge), l'incidenza degli stranieri diventa pari al 64,8% nel 2011. Tale incidenza, se confrontata con il 31,7% sopra riportato, evidenzia, anche per l'anno 2011, una propensione decisamente maggiore da parte degli stranieri rispetto agli italiani a commettere i delitti dolosi sopra indicati (vedi par. 2.3.e).

1.2) Giurisdizione volontaria

I dati relativi agli anni 1989 – 2011 mostrano che il fenomeno, a livello di **giurisdizione volontaria**, ossia di richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione all'aborto da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (art. 12 della Legge), è, *come sempre, di preoccupanti dimensioni*;

quasi nullo è invece il numero di richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione all'aborto da parte di donne maggiorenni interdette.

Sono state infatti **1.134 le richieste di autorizzazione all'aborto da parte di donne minorenni nel 2011**, mentre nulle sono state **le richieste da parte di donne maggiorenni interdette**.

L'andamento sembra permanere pressoché stazionario in entrambi i casi durante l'intero periodo esaminato, forse in lieve diminuzione per ciò che riguarda le richieste delle donne minorenni. Le autorizzazioni all'aborto vengono in genere concesse dal Giudice Tutelare alle donne nella quasi totalità dei casi (informazione che è stato tuttavia possibile desumere fino all'anno 2005, ma che resta verosimilmente perdurante).

1.3) Osservazioni degli Uffici giudiziari

Da valutare attentamente sono le osservazioni formulate dagli Uffici giudiziari nel corso dell'intero periodo esaminato, soprattutto relativamente alla giurisdizione volontaria.

Per ciò che riguarda in particolare quest'ultima, nel corso degli ultimi anni tali osservazioni sono state sostanzialmente ribadite dagli Uffici giudiziari e, in generale, non ne sono state aggiunte di nuove. Anche nel corso dell'anno 2011 non sono state segnalate nuove difficoltà di tipo interpretativo od applicativo della Legge da parte dei singoli uffici, sebbene sia stata emessa da un Giudice Tutelare un'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, a causa di un possibile contrasto tra una norma della Legge ed alcuni articoli della Costituzione (vedi anche il par. 3.5).

Si fa presente che, anche per l'anno 2011, come per gli ultimi anni del periodo esaminato, non sono state richieste le copie di tutti i provvedimenti emessi dai Giudici Tutelari indistintamente, ma solo le copie di quei provvedimenti che il Giudice Tutelare avesse ritenuto significativi per segnalare eventuali difficoltà di tipo interpretativo od applicativo della Legge, o questioni di legittimità costituzionale.

Come esposto nelle precedenti Relazioni, si ricorda che, dall'esame delle copie dei provvedimenti inviati dagli Uffici dei Giudici Tutelari al Ministero fino all'anno 2005, si è potuto constatare come vi siano di fatto orientamenti interpretativi della Legge anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro (vedi par. 3.5).

Inoltre, sempre relativamente alla giurisdizione volontaria, si riportano le segnalazioni degli Uffici effettuate nel corso del periodo esaminato e relative ad alcune difficoltà di tipo applicativo della Legge (vedi ancora par. 3.5).

Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi successivi, nonché alle tabelle allegate alla presente Relazione, contenenti anche i dati disaggregati per singolo distretto. Si precisa che eventuali discordanze tra i dati della presente relazione e quelli della precedente relazione sono dovute al fatto che alcuni Uffici giudiziari non rispondono in tempo utile per la pubblicazione della relazione, ma solo in seguito.

2) GIURISDIZIONE PENALE

2.1) Uffici interessati alla rilevazione per la giurisdizione penale

Mediante il monitoraggio concernente la giurisdizione penale viene effettuata la rilevazione, in tutte le varie fasi processuali ed i vari gradi di giudizio attraversati, dei procedimenti instauratisi presso le Autorità giudiziarie competenti (Procure e Uffici giudicanti) per violazione delle disposizioni in materia penale previste dalla Legge.

Nel prospetto di rilevazione da compilarsi a cura delle Procure è stata inserita anche una voce relativa alla nazione di nascita della persona, per valutare l'incidenza degli stranieri sul totale delle persone iscritte (vedi par. 2.3.e). Nel prospetto di rilevazione degli Uffici giudicanti, al posto della voce relativa alla nazione di nascita, figura una voce relativa alla professione della persona, informazione che forse richiede tempi più lunghi per essere conosciuta dall'Autorità giudiziaria e che pertanto si è reputato opportuno richiedere ai soli Uffici giudicanti (vedi par. 2.4.b).

Limitatamente agli anni 2001-2011, le percentuali di uffici giudiziari rispondenti sono state le seguenti,

Uffici interessati	Numero uffici (*)	Uffici rispondenti (in % sul tot.)					
		2001	2003	2005	2007	2009	2011
Procure ordinarie	165	95%	95%	95%	98%	99%	95%
Procure minorenni	29	97%	90%	non ril.	non ril.	non ril.	non ril.
Uffici giudicanti	666	51%	70%	83%	85%	86%	76%
Tot.	860						

(*) per motivi di ragionevole opportunità, a partire dall'anno 2005 compreso, la rilevazione è stata condotta solo per 524 Uffici giudiziari sugli 860 potenzialmente interessati (vedi anche nel prosieguo)

tenendo sempre nel debito conto che, considerato il ristretto margine temporale concesso agli uffici per la trasmissione dei prospetti (entro il 15 Gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati, termine stabilito dalla Circolare ministeriale appositamente istituita per effettuare il monitoraggio), alcuni uffici comunicano le informazioni in tempo non utile per la stesura della relazione annuale. In ogni caso si è sempre potuto constatare che, in genere, gli uffici non rispondenti presentano pochi o nessun caso, pertanto i dati rilevati si possono ritenere ben significativi per l'analisi della materia.

Per motivi di ragionevole opportunità, a partire dall'anno 2005, sono stati esclusi 336 uffici giudiziari (tutte le Procure per i minorenni ed una parte degli Uffici giudicanti) che, relativamente alla giurisdizione penale, avevano ormai da anni comunicato di non avere pressoché nessun procedimento penale in violazione della Legge. Pertanto il numero di uffici interessati alla rilevazione, a partire dall'anno 2005, è stato di 524 sugli 860 potenzialmente interessati.

Le percentuali di risposta riportate nella tabella precedente sono aggiornate alla data della presente relazione, come anche i dati delle successive tabelle della relazione.

2.2) Procedimenti penali iscritti presso le Procure

I dati relativi al periodo 1995 – 2011 mostrano che il fenomeno è di ridotte proporzioni, essendo caratterizzato da un contenuto numero di procedimenti penali iscritti presso le Procure (188 procedimenti penali iscritti nel 2011 presso le Procure, di cui solo 7 contro ignoti):

AREA GEOGRAFICA	PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
NORD	41,7%	43,2%	40,9%	29,0%	40,0%	54,0%	51,5%	38,7%	48,4%
CENTRO	22,6%	13,7%	12,5%	29,0%	24,4%	15,9%	15,2%	22,2%	16,0%
SUD	25,0%	24,2%	38,6%	27,4%	25,2%	20,5%	24,8%	26,9%	26,1%
ISOLE	10,7%	18,9%	8,0%	14,5%	10,4%	9,7%	8,5%	12,3%	9,6%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	84	95	88	124	135	176	165	212	188

Nell'intero periodo esaminato, la distribuzione percentuale dei procedimenti per area geografica presenta un andamento abbastanza discontinuo (probabilmente anche a motivo del contenuto numero di procedimenti); l'area maggiormente interessata è stata comunque sempre il Nord.

Per ogni procedimento viene rilevato il relativo numero di persone in esso coinvolte (indagati/imputati) alle quali siano stati contestati quegli articoli della Legge contenenti disposizioni di tipo penale. Tali articoli sono stati classificati nel modo seguente:

- art. 17 (aborto provocato per colpa)
- art. 18 (aborto provocato senza il consenso della donna o a seguito di lesioni di tipo doloso)
- art. 19 (aborto volontario, ossia operato con il consenso della donna, senza tuttavia osservare le disposizioni prescritte dalla Legge; è il caso dell'aborto clandestino)
- art. 21 (divulgazione di notizie idonee a rivelare l'identità della donna che ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla Legge)
- altre disposizioni penali della Legge (vi rientrano tutte le disposizioni di tipo penale della Legge non indicate in precedenza)
- eventuali reati connessi (reati di qualsiasi tipo, commessi per attuare od agevolare quelli della Legge).

Procedimenti iscritti di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino)

In particolare, per ciò che riguarda i procedimenti penali iscritti presso le Procure per i delitti previsti dall'art. 19 della Legge (aborto clandestino), abbiamo la seguente tabella:

Procedimenti penali di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino) iscritti presso le Procure									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
TOT. NAZ.	26	30	18	39	39	41	43	63	48

che mostra come questi particolari procedimenti siano circa il 25-30% dei procedimenti totali (nel 2011 si sono avuti 48 procedimenti iscritti presso le Procure ex art. 19 su un totale di 188, con un'incidenza del 26%).

2.3) Persone iscritte presso le Procure

2.3.a) Persone iscritte

Analogamente al numero di procedimenti, anche il numero delle persone iscritte è di ridotte proporzioni (291 persone iscritte nel 2011 presso le Procure, con un numero medio di circa 1,6 persone iscritte per procedimento):

AREA GEOGRAFICA	PERSONE ISCRITTE NEI PROC. PENALI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
NORD	37,9%	39,0%	26,0%	15,3%	29,7%	56,5%	47,2%	32,0%	37,8%
CENTRO	19,3%	6,7%	40,1%	31,0%	19,7%	10,9%	21,4%	17,2%	17,2%
SUD	33,1%	44,3%	27,1%	41,3%	40,0%	20,1%	23,3%	37,0%	32,6%
ISOLE	9,7%	10,0%	6,8%	12,5%	10,7%	12,5%	8,2%	13,9%	12,4%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	145	210	177	281	290	313	318	338	291


Confrontando questi valori con quelli della tabella dei procedimenti, si nota come le due distribuzioni percentuali presentino alcune differenze, che variano a seconda dell'anno considerato e che in alcuni casi risultano abbastanza significative. Limitando ad esempio l'analisi al solo 1999 che porta le differenze più evidenti, si può vedere come al Nord il numero dei procedimenti iscritti sul totale nazionale è del 40,9% mentre l'analogo rapporto relativo al numero delle persone iscritte è del solo 26%.

E' importante precisare che, durante la fase delle indagini preliminari svolte dalla Procura, il numero di persone iscritte in un dato procedimento può aumentare; tale numero viene pertanto aggiornato ogni anno sulla base delle informazioni raccolte mediante il prospetto di rilevazione. Poiché di norma la durata delle indagini preliminari non può superare i 18 mesi, il numero delle persone iscritte relativo agli ultimi due anni della serie storica si deve considerare provvisorio.

A questo si deve aggiungere anche il fatto che alcuni dei procedimenti contro autori ignoti possono trasformarsi in procedimenti contro autori noti quando viene conosciuta l'identità delle persone alle quali è attribuito il reato e, conseguentemente, ne diviene noto anche il numero.

L'andamento del fenomeno, sempre per ciò che riguarda le violazioni delle disposizioni penali previste dalla Legge, è forse meglio rappresentato non tanto dal numero dei procedimenti iscritti nei vari anni presso le Procure, quanto piuttosto dal numero delle persone iscritte in tali procedimenti. Graficamente abbiamo:

Persone iscritte presso le Procure (anni 1995 - 2011)



2.3.b) Persone iscritte di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino)

Per ciò che riguarda le persone iscritte presso le Procure per i delitti previsti dall'art. 19 della Legge (aborto clandestino), abbiamo la seguente tabella:

Persone iscritte nei procedimenti penali di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino) iscritti presso le Procure									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
TOT. NAZ.	36	100	62	71	70	107	51	75	57

che mostra come le persone iscritte in questi particolari procedimenti siano mediamente circa il 30% del totale (nel 2011 si sono avute 57 persone iscritte ex art. 19 su un totale di 291 persone iscritte, con una incidenza del 20%).

2.3.c) Numero medio di persone iscritte per procedimento e propensione all'associazione

Il numero medio di persone iscritte per procedimento non presenta variazioni significative nel periodo esaminato:

Numero medio di persone iscritte per procedimento									
1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	
1,8	2,3	2,2	2,3	2,2	1,8	2,0	1,6	1,6	

In linea generale, il ristretto numero medio di persone iscritte per procedimento indica che le persone che commettono i reati previsti dalla Legge hanno una bassa propensione ad associarsi.

Anche limitando l'analisi al solo art. 19, abbiamo la seguente tabella:

Numero medio di persone iscritte per procedimento di cui al solo art. 19 della L. 194/78									
1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	
1,5	4,1	5,0	1,8	2,1	2,6	1,3	1,2	1,2	

che evidenzia come, eccettuati gli anni '97 e '99, non vi siano differenze significative con la tabella precedente, confermando quindi anche per questo particolare delitto la generale bassa propensione ad associarsi.

Per vedere se vi sia stata comunque nel corso del tempo una qualche saltuaria tendenza ad eseguire aborti clandestini in modo organizzato presso strutture pubbliche o private, sia pure limitata e ad opera di un ristretto numero di persone che si associano a tale fine, restringiamo l'analisi ai soli procedimenti di cui all'art. 19 aventi un numero di persone iscritte maggiore od uguale a 3. Abbiamo:

Procedimenti penali di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino) iscritti presso le Procure con 3 o più persone iscritte									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
num. proced.	4	9	3	2	8	1	2	1	2
num. pers.	14	79	61	25	44	62	7	3	9
num. medio pers.	3,5	8,8	20,3	12,5	5,5	62,0	3,5	3	4,5

La tabella mostra che, sebbene non vi sia stata una vera e propria tendenza ad eseguire aborti clandestini in modo organizzato nel corso del tempo, vi sono stati comunque alcuni anni in cui sono state individuate dall'Autorità giudiziaria alcune associazioni di consistenti dimensioni.

E' necessario tenere presente, in ogni caso, che la tabella sopra esposta riporta dati relativi a procedimenti iscritti presso le Procure, ossia ancora nella fase delle indagini preliminari; non è detto infatti che, successivamente, siano stati rinvenuti dalla Procura concreti elementi per la richiesta di rinvio a giudizio, come è accaduto, ad esempio, nel caso del procedimento iscritto nell'anno 2005, che si è poi concluso con un decreto di archiviazione del GIP effettuato nell'anno 2007.

2.3.d) Qualificazione giuridica del fatto

Per ciò che riguarda l'analisi dei reati contestati nell'ambito dei procedimenti iscritti presso le Procure, la cui classificazione è stata accennata al par. 2.2, rapportando il numero di persone iscritte cui è stato contestato il reato in questione sul totale delle persone iscritte (la somma delle percentuali risulta in genere quindi superiore al 100%, poiché ad una stessa persona possono essere stati contestati uno o più reati), si è avuto:

Reati contestati della L. 194/78	Qualificazione giuridica del fatto (numero di persone iscritte, in %, cui sono stati contestati i reati in esame sul totale delle persone iscritte)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
art. 17	50,3%	26,7%	16,4%	28,1%	41,3%	44,7%	52,5%	53,8%	54,6%
art. 18	18,6%	21,0%	32,8%	30,6%	22,0%	20,1%	25,8%	24,6%	26,4%
art. 19	24,8%	47,6%	42,4%	25,6%	23,8%	34,2%	16,0%	22,2%	18,7%
art. 21	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,3%	0,0%
altri artt. (*)	2,1%	3,3%	11,9%	16,7%	0,7%	2,2%	3,5%	3,0%	0,4%
Reati connessi	9,7%	21,0%	41,8%	19,9%	48,6%	22,0%	29,2%	37,9%	35,9%
TOT. NAZ. (num. pers.)	145	210	177	281	290	313	318	338	291

(*) altre disposizioni penali della Legge

Ad esempio, nel 1995, a circa la metà (50,3%) delle persone iscritte è stato contestato l'art. 17 della Legge (ossia a 73 persone su 145).

L'andamento delle percentuali nel periodo esaminato è molto discontinuo, anche a causa del contenuto numero di persone iscritte e non consente di formulare concetti di tipo generale. In ogni caso, l'articolo della Legge più violato è l'art. 17 (forse il meno significativo per la rilevazione, in quanto incrimina l'aborto provocato per colpa e non per dolo; si pensi ad esempio agli aborti avvenuti a seguito di incidenti stradali), seguito dagli artt. 18 e 19 (entrambi incriminanti l'aborto provocato per dolo). Non trascurabile è la percentuale dei reati in qualche modo connessi a quelli della Legge (ad es. per attuarli od agevolarli), mentre praticamente nulla è la percentuale relativa all'art. 21 (divulgazione di notizie idonee a rivelare l'identità della donna).

2.3.e) Nazione di nascita delle persone

Come accennato nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione da compilarsi a cura delle Procure è stata inserita un'apposita voce relativa alla nazione di nascita delle persone iscritte, per valutare l'incidenza degli stranieri sul totale delle persone.

Caratteristica di rilievo è la *marcata incidenza degli stranieri*, nei procedimenti penali iscritti presso le Procure, sul totale delle persone iscritte. **Nell'anno 2011 la percentuale degli stranieri sul totale delle persone iscritte presso le Procure è stata del 31,7%** (è la somma delle percentuali relative alle modalità "UE", Unione Europea, e "Altro", ossia restanti Paesi esteri).

Tale incidenza risulta essere piuttosto elevata, soprattutto se si pensa che la popolazione straniera residente al 01/01/11 costituisce solo il 7,5% circa dell'intera popolazione residente in Italia:

Nazione di nascita delle persone iscritte (1) per tutti i reati della Legge 194/78					
	2003	2005	2007	2009	2011
<i>Non rilevato</i>	23,8%	22,0%	11,3%	11,5%	15,5%
ITALIA	64,7%	69,3%	77,0%	65,6%	68,3%
UE (2)	0,0%	1,2%	0,0%	0,7%	0,0%
ALTRO	35,3%	29,5%	23,0%	33,8%	31,7%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n° pers. tot.	290	313	318	338	291

(1) si ipotizza che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

(2) Unione Europea esclusa Italia + Svizzera e Norvegia (per permettere la confrontabilità dei dati della serie storica, la Romania, aderente alla UE dal 2007, è rimasta sempre inserita nella categoria "Altro")

Restringendo l'analisi alle sole persone che hanno commesso delitti di tipo esclusivamente doloso (artt. 18 e 19 della Legge), si nota che l'incidenza degli stranieri è stata nel 2011 del 64,8% (data, anche qui, dalla somma delle due modalità diverse da 'Italia'):

Nazione di nascita delle persone iscritte (1) solo per gli artt. 18 e 19 della Legge 194/78					
	2003	2005	2007	2009	2011
<i>Non rilevato</i>	16,9%	25,6%	17,8%	15,1%	15,6%
ITALIA	61,0%	50,4%	49,5%	34,1%	35,2%
UE (2)	0,0%	1,5%	0,0%	0,8%	0,0%
ALTRO	39,0%	48,1%	50,5%	65,1%	64,8%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n° pers. artt. 18-19	142	176	135	153	128

(1) e (2): vedi sopra

Tale incidenza del 64,8%, se confrontata con il 31,7% sopra riportato, evidenzia, anche per l'anno 2011, una propensione decisamente maggiore da parte degli stranieri rispetto agli italiani a commettere i delitti dolosi sopra indicati.

Se infatti tale propensione fosse stata identica per entrambi i gruppi, le percentuali di questa tabella sarebbero state identiche a quelle della tabella precedente (ad es., nel 2011, nuovamente il 31,7% anziché il 64,8%).

2.4) Procedimenti penali presso gli Uffici giudicanti e relativo numero di persone

2.4.a) Procedimenti definiti con provvedimento definitivo e relativo numero di persone

Per l'anno 2011 il tasso di risposta degli Uffici giudicanti è stato del 76%. Se da un lato solo pochi degli Uffici giudicanti rispondenti comunicano di avere trattato procedimenti di cui alla Legge, confermando quindi le ridotte proporzioni del fenomeno già ben visibili presso le Procure, dall'altro si è potuto constatare che in genere quelli non rispondenti presentano pochi o nessun caso.

I dati rilevati presso gli Uffici giudicanti relativi ai procedimenti definiti con provvedimento definitivo ed al relativo numero di persone destinatarie di provvedimento definitivo, si possono così sintetizzare:

	PROCEDIMENTI DEFINITI DAGLI UFFICI GIUDICANTI E RELATIVO NUMERO DI PERSONE CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO (in %)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
PROC. DEFINITI	81	70	71	87	116	159	209	201	241
PERSONE DEFINITE	127	102	114	133	257	260	384	415	433
DECR. DI ARCH.	55%	67%	51%	68%	58%	67%	70%	61%	61%
ASSOL. IRREV.	6%	10%	22%	5%	11%	14%	11%	13%	19%
SENT. DI PRESCR.	0%	0%	16%	7%	2%	1%	2%	1%	2%
COND. IRREV.	39%	23%	11%	20%	30%	18%	17%	25%	19%
TOT.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%

L'elevata percentuale relativa alle persone destinatarie di decreto di archiviazione (in media circa il 60%) rispetto alle altre modalità non sembra essere propria solo del fenomeno in questione, ma anche e più in generale di altri fenomeni penali su cui il Ministero effettua periodicamente alcuni monitoraggi. Se infatti si considerano come provvedimenti definitivi i decreti di archiviazione, le assoluzioni, le sentenze di prescrizione e le condanne passate in giudicato (nella tabella "Irrev." sta per irrevocabile), si ha che per circa 6 persone su 10 iscritte in un procedimento penale vi è in genere il decreto di archiviazione (sono escluse ovviamente dal computo le persone relative ai procedimenti contro ignoti, di cui è ignota, oltre all'identità, anche il numero).

Questa elevata percentuale è verosimilmente dovuta, da un lato, all'infondatezza di molte notizie di reato (o ad altre cause previste dal codice) e alla probabile fisiologica difficoltà di ricercare obiettivi elementi di imputazione durante la fase delle indagini preliminari (sempre se esistano), e, dall'altro, alla lentezza dei processi presso gli uffici giudicanti che fa sì che un numero di imputati sempre maggiore rimanga in attesa di giudizio (da cui segue che il numero di sentenze irrevocabili è inferiore a quanto sarebbe normale attendersi).

2.4.b) Professione delle persone iscritte nei procedimenti trattati

Come accennato nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione degli Uffici giudicanti è presente anche una voce relativa alla professione della persona coinvolta. L'informazione non è stata più richiesta anche alle Procure come si faceva negli anni passati, in quanto l'esperienza ha mostrato che questa variabile richiede solitamente tempi più lunghi per essere conosciuta dall'Autorità giudiziaria, infatti in molti casi le Procure comunicavano di non disporre del dato.

I dati inerenti la professione delle persone, raccolti per il periodo 1995 – 2011 e relativi ai procedimenti trattati dagli Uffici giudicanti sono stati i seguenti:

Tipo di professione	Professione delle pers. iscritte nei proced. trattati (1) dagli uffici giud.								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
MEDICO	---	37%	32%	31%	24%	25%	17%	14%	15%
PARAMEDICO (2)	---	5%	2%	2%	3%	3%	2%	3%	2%
ALTRO	---	30%	34%	35%	45%	33%	23%	23%	19%
Non rilevato	---	28%	32%	32%	29%	39%	58%	61%	65%
TOT.	---	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(1) procedimenti trattati = procedimenti pendenti a fine anno + procedimenti definiti nell'anno

(2) personale che svolge attività di tipo sanitario per le quali non è richiesto il titolo di medico, ad es. gli infermieri (è escluso invece il personale amministrativo delle strutture sanitarie che rientra nella voce "Altro")

La percentuale del "non rilevato" pone alcuni problemi circa la stima delle effettive percentuali delle categorie medico, paramedico e altro (= altra professione), in quanto non sembra corretto ripartirla in modo uniforme nelle percentuali delle altre modalità, come potrebbe sembrare naturale a prima vista.

Se infatti la professione della persona è quella del medico o del paramedico, se quindi la persona presta servizio presso una qualche struttura pubblica o privata (come è logico attendersi, considerate queste due particolari professioni), a tale informazione si dovrebbe alla fine pervenire, durante le fasi delle indagini preliminari o dibattimentali, mediante un qualche documento amministrativo della struttura ove opera la persona stessa.

Al contrario, se la persona non è né medico, né paramedico, la professione potrebbe essere di più difficile determinazione. Si potrebbe quindi dedurre, sia pure in modo approssimativo, che le percentuali effettive delle categorie "medico" e "paramedico" siano solo di poco superiori a quelle indicate nella tabella, mentre la percentuale della categoria "altro" sia quella indicata sommata a gran parte della percentuale del "non rilevato".

Il riferimento all'anno di rilevazione è poco significativo nel caso in cui si volesse operare un confronto delle percentuali tra i vari anni per analizzare l'eventuale evoluzione del fenomeno sotto questo particolare aspetto. Il dato dovrebbe essere infatti rilevato non tanto presso gli Uffici giudicanti, quanto piuttosto nel momento in cui il procedimento viene iscritto in Procura, ossia nel momento più vicino all'istante in cui viene commesso il reato (questo, come sopra accennato, non viene fatto perché si avrebbe una percentuale di mancate risposte ancora più elevata).

La tabella può comunque dare un'idea abbastanza approssimativa della situazione, tenendo ad ogni buon fine sempre presente che la percentuale del "non rilevato" è piuttosto elevata e disuguale nel periodo esaminato, e non permette di operare diretti confronti tra un anno e l'altro. Il numero delle persone che esercitano la professione di medico e paramedico appare, in linea di massima e supposto che la percentuale del "non rilevato" si debba ipoteticamente riversare quasi esclusivamente nella categoria "altro", tendenzialmente decrescente. Tale tendenza decrescente potrebbe essere verosimilmente dovuta anche all'aumento del numero degli stranieri coinvolti, persone che in genere non esercitano professioni sanitarie.

2.5) Osservazioni degli Uffici giudiziari per la giurisdizione penale

Come accennato nell'Introduzione (Cap. 1), interessanti sono le osservazioni formulate dagli Uffici giudiziari nel corso del periodo esaminato, anche se poche in ambito penale.

Relativamente all'anno 2011, non sono state formulate nuove osservazioni, né sollevate questioni di legittimità costituzionale, né segnalate difficoltà di tipo interpretativo od applicativo della Legge in ambito penale.

Come esposto nel par. 2.3.e, una parte significativa delle persone iscritte nei procedimenti penali iscritti presso le Procure è costituita da stranieri (31,7% nel 2011).

A questo proposito, secondo alcuni Procuratori una parte degli stranieri coinvolti non è a conoscenza dei meccanismi socio-amministrativo-sanitari e penali della Legge. Per ovviare almeno in parte a questa carenza informativa, essi propongono di adeguare i consultori pubblici (istituiti dalla Legge 405/75) in relazione al loro attuale bacino di utenza, ormai cambiato dal '75 anche a causa del rilevante fenomeno dell'immigrazione.

La restante parte degli stranieri, operante in ambienti di per sé malavitosi, violerebbe intenzionalmente la legge penale in senso lato ed in particolare l'art. 19 della Legge, istigando e favorendo l'aborto clandestino. Questo si verificherebbe in prevalenza nell'ambiente della prostituzione per eliminare gravidanze indesiderate, e le investigazioni, anche a causa delle condizioni di assoggettamento e di omertà proprie di questo tipo di ambiente, risultano spesso difficoltose.

Altri Procuratori, pur avendo comunicato che pochi o nessun procedimento penale è sopravvenuto presso il proprio Ufficio, affermano tuttavia che vi sono certamente aborti clandestini nell'ambito del territorio di propria competenza, ma che tali aborti (spesso taciuti dalla donna, dai familiari e dai medici) rimangono nascosti, anche perché gran parte delle forze di Pubblica Sicurezza viene impegnata su altri fronti investigativi, quali ad esempio quello della criminalità organizzata (soprattutto nel Sud).

L'esiguo numero di procedimenti non rifletterebbe quindi la reale portata del fenomeno, che si presume invece essere largamente diffuso e praticato anche in strutture sanitarie private, e riguarderebbe in misura sempre maggiore donne extra-comunitarie.

3) GIURISDIZIONE VOLONTARIA

3.1) Uffici interessati alla rilevazione per la giurisdizione volontaria

Il monitoraggio relativo alla giurisdizione volontaria rileva il numero di richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione all'aborto da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (art. 12 della Legge), e da parte di donne maggiorenni interdette (art. 13 della Legge).

Fino all'anno 2005, oltre al numero delle richieste, venivano rilevate, mediante l'esame delle copie inviate al Ministero di tutti i provvedimenti emessi dai Giudici Tutelari, le seguenti variabili: *età e luogo di nascita della donna, persona eventualmente consultata dalla donna e motivi di non consultazione, motivi adottati dalla donna all'aborto, autorizzazione o non del Giudice Tutelare.*

Diversamente, a decorrere dall'anno 2006, non sono state più richieste le copie di tutti i provvedimenti emessi dai Giudici Tutelari indistintamente, ma, per motivi di ragionevole opportunità ed anche poiché la Legge non ha subito modifiche nel corso del tempo, sono state richieste solo le copie di quei provvedimenti che il Giudice Tutelare avesse ritenuto lui stesso significativi per segnalare eventuali difficoltà di tipo interpretativo od applicativo della Legge, od anche questioni di legittimità costituzionale (pertanto per gli anni successivi all'anno 2005 non si dispone dei dati relativi alle citate variabili).

Le percentuali di risposta degli uffici dei Giudici Tutelari relative al periodo 2001-2011 sono state ben significative, considerato anche il fatto che in genere presso gli uffici non rispondenti pervengono poche o nessuna richiesta:

Uffici interessati	Numero uffici	Uffici rispondenti (in % sul tot.)					
		2001	2003	2005	2007	2009	2011
Giudici Tutelari	370	90%	81%	85%	82%	85%	83%

Appare in ogni modo importante segnalare, per opportuna conoscenza, che ormai da diversi anni si procede usualmente ad effettuare una stima dei dati mancanti per quegli uffici dei Giudici Tutelari che non hanno risposto.

Come per la giurisdizione penale, anche qui le percentuali riportate nella tabella sono aggiornate alla data della presente relazione, come anche i dati delle successive tabelle che seguono.

3.2) Cenni sulla procedura per ottenere l'autorizzazione all'aborto

3.2.a) Richiesta ad abortire da parte di donna maggiorenne non interdetta

La Legge prevede che la donna in grado di esercitare autonomamente i propri diritti (ossia maggiorenne non interdetta) possa rivolgersi ad un consultorio di cui alla L. 405/75 o ad una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla Regione o ad un medico di fiducia per chiedere l'autorizzazione all'aborto (art. 4 della Legge).

Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover effettuare i necessari accertamenti medici, hanno il compito di individuare insieme alla donna le possibili soluzioni per rimuovere le cause che la porterebbero ad abortire (art. 5 della Legge). Analogamente, il

medico di fiducia, oltre ad effettuare anch'egli i necessari accertamenti medici, informa la donna sui suoi diritti e sugli interventi di carattere socio-sanitario cui può fare ricorso.

Se il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia riscontrano l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilasciano immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza mediante il quale essa può recarsi subito ad una delle sedi autorizzate per abortire. Se tali condizioni non sussistono, la donna è invitata a soprassedere per 7 giorni, trascorsi i quali può recarsi in tali sedi.

I motivi che la donna può addurre per richiedere l'autorizzazione all'aborto, entro i primi 90 giorni dal concepimento, sono indicati dall'art. 4 e prevedono diverse possibilità (pericolo per la salute fisica e psichica, precarie condizioni socio-economiche,...). Al contrario, l'aborto dopo i primi 90 giorni è concesso alla donna solo in alcuni casi tassativamente indicati dall'art. 6 (grave pericolo per la vita della donna e processi patologici accertati della donna o del nascituro).

3.2.b) Richiesta ad abortire da parte di donna minorenn

La Legge prevede che anche la donna minorenn (artt. 1 e 12) possa richiedere l'autorizzazione all'aborto. In questo caso, tuttavia, non potendo esercitare autonomamente i propri diritti, la minorenn deve richiedere l'assenso alle persone che esercitano su di essa la potestà o la tutela, assenso che costituisce condizione necessaria per poi rivolgersi ad una delle strutture di cui all'art. 4 della Legge ed eventualmente abortire.

Se l'assenso viene negato o le persone che esercitano la potestà o la tutela esprimono pareri tra loro difformi o se vi sono seri motivi che sconsigliano la loro consultazione, la minorenn può rivolgersi direttamente ad un medico di fiducia o ad una delle strutture di cui all'art. 4, i quali, effettuati i necessari compiti ed accertamenti medici, trasmettono al Giudice Tutelare competente sul territorio nel cui ambito essi operano, una relazione corredata dal proprio parere entro 7 giorni dalla richiesta della minorenn. Il Giudice Tutelare, entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure prescritti dalla Legge, *“sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione di gravidanza”* (art. 12).

I motivi che la minorenn può addurre per chiedere l'aborto entro i primi 90 giorni o successivamente ai 90 giorni sono identici a quelli adducibili dalla donna maggiorenne. Inoltre, nel caso in cui la struttura accerti l'esistenza di una delle condizioni indicate dall'art. 6 (grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna), non è necessario per la minorenn richiedere l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela.

3.2.c) Richiesta ad abortire da parte di donna maggiorenne interd

Se la donna maggiorenne è interdotta per infermità di mente (art. 13 della Legge), la richiesta può essere presentata ad un medico di fiducia o ad una delle strutture di cui all'art. 4 sia dalla donna che dal tutore che dal marito non tutore. Se la richiesta è stata presentata dalla donna o dal marito non tutore deve essere sentito anche il tutore; se la richiesta è stata presentata dal tutore o dal marito non tutore deve essere confermata dalla donna. Come nel caso della donna minorenn, il medico o la struttura trasmettono al Giudice Tutelare una relazione entro 7 giorni dalla richiesta ed il Giudice Tutelare, sentiti eventualmente gli interessati, decide entro 5 giorni con atto non soggetto a reclamo.

Il monitoraggio in questione si limita quindi a rilevare, da un lato, **tutte le richieste relative alle donne maggiorenni interdette** che, per ottenere l'autorizzazione all'aborto, devono sempre e comunque rivolgersi (direttamente o indirettamente) al Giudice Tutelare, e, dall'altro, **tutte le richieste delle donne minorenni che si rivolgono al Giudice Tutelare** non avendo potuto ottenere, per vari motivi, l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (il monitoraggio non rileva quindi le richieste delle donne maggiorenni non interdette, non essendovi necessità di un Giudice).

3.3) Richieste di aborto relative a donne maggiorenni interdette (art. 13 della L. 194/78)

Nel periodo 1989 – 2011 non vi è stata quasi nessuna richiesta al Giudice Tutelare relativa a donne maggiorenni interdette, come si vede dalla seguente tabella riepilogativa:

	RICHIESTE DI ABORTO EX ART. 13 (DONNE INTERDETTE)								
	1989	1993	1997	2001	2003	2005	2007	2009	2011
TOT. NAZ.	0	0	0	1	0	1	0	1	0

che mostra come il fenomeno, da questo punto di vista, sia quasi inesistente.

3.4) Richieste di aborto da parte di donne minorenni (art. 12 della L. 194/78)


3.4.a) Richieste delle minorenni

Al contrario, nello stesso periodo in esame, il numero di richieste al Giudice Tutelare da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse, è sempre di preoccupanti dimensioni, sebbene appaia forse in lieve diminuzione, **essendo mediamente di circa 1.300 l'anno (1.134 nel 2011):**

AREA GEOGRAFICA.	RICHIESTE DI ABORTO EX ART. 12 (DONNE MINORENNI)								
	1989	1993	1997	2001	2003	2005	2007	2009	2011
NORD	41%	38%	33%	38%	38%	44%	45%	44%	46%
CENTRO	32%	27%	24%	23%	23%	25%	25%	27%	26%
SUD	20%	26%	31%	29%	28%	24%	22%	21%	21%
ISOLE	7%	9%	12%	10%	11%	7%	7%	8%	8%
TOT. NAZ %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TOT. NAZ.	1.390	1.348	1.263	1.305	1.341	1.314	1.435	1.186	1.134
Autorizz. concesse	98,6%	97,2%	97,6%	97,5%	97,5%	97,3%	non ril.	non ril.	non ril.

Il numero di richieste ha avuto un andamento pressoché stazionario a livello nazionale e l'area maggiormente interessata è stata sempre quella del Nord. Le autorizzazioni all'aborto vengono in genere concesse dal Giudice Tutelare alle minorenni nella quasi totalità dei casi.

Graficamente, si ha:



Come accennato nel par. 3.1, fino all'anno 2005 per ogni richiesta veniva rilevata, oltre alla relativa autorizzazione o non del Giudice Tutelare, anche l'età ed il luogo di nascita della minorenne, la persona eventualmente consultata della minorenne e i motivi di non consultazione, i motivi adottati dalla minorenne all'aborto, ossia alcune di quelle variabili che consentivano di avere una visione più ampia del fenomeno, soprattutto per ciò che riguarda le cause che in qualche modo lo possono originare.

Poiché non sempre le suddette variabili potevano essere rilevate per ogni richiesta, in quanto il dato poteva non essere riportato sulla copia del provvedimento del Giudice Tutelare (poiché appositamente cancellato o poiché proprio non contemplato dal provvedimento del giudice), le percentuali riportate nelle tabelle sottostanti, relative ai soli anni 1995 – 2005, sono state calcolate supponendo che i dati non rilevati abbiano avuto la stessa distribuzione di quelli rilevati (in ogni caso vengono riportate in ogni tabella anche le percentuali del dato non rilevato).


3.4.b) Età delle minorenni

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale delle richieste per età della minorenne, limitatamente al periodo 1995 – 2005, abbiamo la seguente tabella (*come accennato, per gli anni successivi, il dato di questa variabile e di quelle che seguono non è disponibile*):

TAB. 1		Richieste per età della minorenne (in anni compiuti) (*)						
Anni	Numero richieste	inferiore a 14 anni	14 anni	15 anni	16 anni	17 anni	Tot. %	dato non rilevato
1995	1.313	0,5%	3,3%	9,1%	25,3%	61,8%	100,0%	-----
1997	1.263	0,5%	3,1%	11,9%	32,3%	52,2%	100,0%	-----
1999	1.214	0,5%	3,0%	13,4%	29,5%	53,7%	100,0%	-----
2001	1.305	0,6%	4,4%	12,7%	30,3%	52,0%	100,0%	11,9%
2003	1.341	0,6%	4,8%	14,9%	28,7%	50,9%	100,0%	15,9%
2005	1.314	1,2%	4,2%	14,1%	30,3%	50,2%	100,0%	15,2%

(*) età della minorenne alla data del provvedimento del Giudice Tutelare

da cui si vede che, con riferimento ad esempio all'anno 2005, circa il 50% delle minorenni aveva 17 anni compiuti mentre le restanti percentuali (30,3%-14,1%-4,2%-1,2%) decrescono al decrescere dell'età. Il seguente grafico mostra come l'età media della minorenne richiedente presenti un andamento lievemente decrescente nel tempo:



Ad esempio, nel 1995 l'età media delle minorenni era di quasi 17 anni, mentre nel 2005 era di 16 anni e 9,5 mesi circa.

3.4.c) *Motivi addotti dalle minorenni*

Relativamente ai motivi addotti dalla minorenne per richiedere l'aborto, con riferimento agli ultimi anni della serie storica e tenendo comunque presente che la percentuale di richieste per le quali non è stato possibile rilevare la variabile in esame è molto elevata, si sono avuti i seguenti risultati:

TAB. 2		Richieste per motivi addotti all'aborto dalla minorenne					
Anni	Numero richieste	socio - economici (1)	psicologici (2)	salute	altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.305	28,3%	67,9%	2,1%	1,7%	100,0%	68,9%
2003	1.341	38,1%	58,9%	1,8%	1,2%	100,0%	82,5%
2005	1.314	33,7%	65,0%	1,3%	0,0%	100,0%	83,9%

(1) comprendono anche i motivi di studio

(2) comprendono anche i casi in cui la minorenne ha dichiarato di non sentirsi pronta ad affrontare la maternità

Supposto che i dati riportati nella citata tabella 2 siano abbastanza indicativi (considerato infatti che la percentuale del dato non rilevato risulta molto elevata), si nota come tra i motivi addotti dalla minorenne quelli psicologici risultino preponderanti, mentre al secondo posto si collocano i motivi socio-economici. Del tutto marginali risultano essere, invece, le altre due categorie ('salute' e 'altro').

Per ciò che riguarda i motivi socio-economici e quelli psicologici, è importante tenere presente che spesso le due motivazioni sono addotte in modo congiunto dalla minorenne, sia pure con peso diverso. Pertanto, al momento della rilevazione del dato, viene considerata solo la motivazione alla quale la minorenne sembra attribuire il maggior peso.

Relativamente ai motivi psicologici si è visto come, nella maggioranza dei casi, la minorenni abbia chiesto l'aborto in quanto non si sentiva psicologicamente pronta ad affrontare il ruolo di madre e le varie responsabilità connesse.

Relativamente ai motivi socio-economici, le minorenni hanno dichiarato di non disporre, per vari motivi, del necessario sostegno economico-sociale da parte dei familiari o da parte del padre del nascituro. Alcune hanno inoltre espressamente dichiarato che un figlio avrebbe costituito un serio ostacolo ai propri progetti di vita futura.

Per ciò che riguarda le minorenni nate all'estero, oltre alla mancanza di punti di riferimento dovuti principalmente alla lontananza di uno o di entrambi i genitori, sono da segnalarsi quei casi in cui la minorenni preferisce abortire per non essere allontanata o emarginata dalla famiglia o dalla comunità di origine, per motivi quindi strettamente etnico-culturali.

L'ambiente in cui si trovano le minorenni che maturano la terribile decisione è in genere abbastanza desolante, essendo spesso caratterizzato da gravi disagi all'interno della famiglia, soprattutto di tipo sociale (genitori separati, od in conflitto tra loro o con la stessa figlia) oltre che economico, dalla mancanza di dialogo e, a volte, anche dalla salute precaria di uno dei due genitori.

I rapporti con il padre del concepito sono quasi sempre molto labili ed a volte del tutto occasionali; inoltre, nei casi in cui quest'ultimo sia stato interpellato dalla stessa minorenni o dal Giudice Tutelare nel colloquio, ha fatto spesso presente di non poter fornire alcun sostegno economico a causa della mancanza di un lavoro.

Tutto ciò fa sì che la minorenni, anch'essa quasi sempre senza lavoro, non riesca a trovare in definitiva un sostegno morale né materiale, fattori che aggravano ulteriormente la sua situazione di intimo disagio e che la inducono, infine, alla terribile decisione.

Vi sono tuttavia anche casi in cui la minorenni vive in un contesto socio-familiare positivo, caratterizzato anche da buoni rapporti con i genitori. Malgrado ciò, la ragazza non adduce espressamente nessun motivo particolare per voler abortire, se non quello di rifiutare categoricamente il figlio avvertendolo semplicemente come un peso. Anche la possibilità di poterlo disconoscere sembra venire rifiutata a priori, quasi intendendo voler cancellare in modo radicale il problema senza nessuna possibilità di riesaminarlo per trovare una qualche soluzione.

Queste minorenni appaiono ferme e decise nel loro triste proposito, ma considerato il contesto positivo in cui vivono sembrerebbe che un consiglio da parte dei genitori potrebbe forse aiutarle a ponderare maggiormente il problema, considerato anche che, in definitiva, il loro livello di maturità non sembra essere ancora completo.

3.4.d) Persona eventualmente consultata dalla minorenni e motivi di non consultazione

Come accennato, il monitoraggio rileva le richieste di autorizzazione all'aborto da parte delle donne minorenni che si rivolgono al Giudice Tutelare non avendo potuto ottenere, per vari motivi, l'assenso delle persone che esercitano su di esse la potestà o la tutela.

Per questa ragione sono state rilevate, fino all'anno 2005, anche le diverse modalità relative alla persona eventualmente consultata dalla minorenni per ottenere l'assenso all'aborto:

TAB. 3		Richieste per persona consultata dalla minorenni						
Anni	Tot. richieste	solo la madre	solo il padre	entrambi i genitori (*)	tutore	nessuno	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.305	32,0%	0,6%	2,3%	0,6%	64,5%	100,0%	36,5%
2003	1.341	32,3%	1,3%	2,1%	0,4%	63,8%	100,0%	28,8%
2005	1.314	36,9%	0,9%	0,8%	0,6%	60,9%	100,0%	35,6%

(*) entrambi i genitori sono stati consultati, ma hanno espresso entrambi parere contrario all'aborto oppure pareri tra loro difforni

La tabella 3 indica come nella maggioranza dei casi (più del 60%) la minorenni non consultò nessuno; rimane comunque rilevante la percentuale (circa il 34%) di quelle che consultano la madre, che sembra sempre costituire una basilare figura di riferimento.

Parallelamente, i motivi che hanno indotto la minorenni a consultare solo uno dei due genitori oppure a non consultare nessuno (neanche l'eventuale tutore) sono stati i seguenti:

TAB. 4		Richieste per motivi della non consultazione (1) (2)					
Anni	Numero richieste	gravi motivi familiari	timore	dialogo	altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.267	10,6%	59,0%	9,7%	20,7%	100,0%	35,6%
2003	1.307	13,1%	53,6%	11,7%	21,7%	100,0%	51,0%
2005	1.297	14,2%	42,0%	12,9%	30,9%	100,0%	55,8%

(1) la minore ha consultato solo uno dei due genitori o non ha consultato nessuno (neanche l'eventuale tutore)

(2) il numero delle richieste di questa tabella è dato dalla somma delle richieste della tab. 3 relativamente alle quali la minorenni ha consultato o solo la madre, o solo il padre, o nessuno (sono la quasi totalità delle richieste)

Più in dettaglio, le modalità della tabella 4 comprendono le seguenti voci, sempre secondo quanto affermato dalla minorenni (vedi anche par. 3.5.c., circa quanto osservato da alcuni giudici relativamente agli effettivi compiti che dovrebbero effettuare le strutture sanitarie):

- *gravi motivi familiari* = genitori violenti, in conflitto tra loro, in gravi condizioni di salute...
- *timore* = timore di perdere la stima o la fiducia, di essere allontanata di casa, motivi morali (es. convinzioni religiose dei genitori)...
- *dialogo* = mancanza di rapporto, di confidenza...
- *altro* = lontananza del genitore, genitore detenuto, probabile grave trauma psicologico del genitore, genitori non in grado di aiutare, genitori deceduti...

La tabella mostra come i motivi legati al timore sembrano assumere un peso decrescente nel tempo, mentre sono in aumento quelli legati alla modalità "altro" nel cui ambito assumono un posto di rilievo i casi in cui i genitori sono lontani, abitando all'estero, specie per le minorenni straniere.

3.4.e) Luogo di nascita delle minorenni

Relativamente al luogo di nascita delle minorenni richiedenti, si ha la seguente tabella:

TAB. 5		Richieste per luogo di nascita della minorenni				
Anni	Numero richieste	Italia	UE (*)	Altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.305	87,5%	0,9%	11,6%	100,0%	24,3%
2003	1.341	78,1%	0,9%	21,0%	100,0%	18,8%
2005	1.314	69,0%	1,5%	29,5%	100,0%	19,7%

(*) Unione Europea esclusa Italia + Svizzera e Norvegia

Analogamente a quanto si verifica per la giurisdizione penale, si nota anche qui come l'incidenza delle minorenni straniere che si rivolgono al Giudice Tutelare sia piuttosto marcata ed in crescita (vedi colonna "Altro") rispetto al totale delle minorenni richiedenti. Tale incidenza è molto diversa a seconda dell'area geografica esaminata e va, con riferimento ad esempio all'anno 2005, dal 5% del Sud ad oltre il 40,4% del Nord (vedi tab. 5 completa, in allegato alla Relazione), posto pari al 100% il totale delle minorenni richiedenti.

La notevole propensione a ricorrere al Giudice Tutelare da parte delle minorenni nate all'estero rispetto a quelle italiane può forse essere spiegata, da un lato, dalle profonde differenze socio-culturali ed economiche tra le minorenni italiane e quelle straniere e, dall'altro, da obiettive circostanze che impediscono alle straniere di ottenere l'assenso dei genitori, quali ad esempio la loro lontananza (diversi sono i casi in cui la minorenni si trova in Italia, mentre uno od entrambi i genitori si trovano all'estero nel loro paese di origine).

In generale, considerato che la proporzione degli stranieri sul totale della popolazione è in crescita, ci si attende, del pari, che anche l'incidenza delle minorenni straniere sul totale delle minorenni richiedenti cresca con il tempo.

3.5) Osservazioni degli Uffici giudiziari per la giurisdizione volontaria

Da valutare attentamente sono le osservazioni formulate, nel corso del periodo esaminato, da alcuni Giudici Tutelari relativamente alle richieste ex art. 12 della Legge da parte di donne minorenni (come esposto, quelle ex art. 13 relative a donne maggiorenne interdette sono quasi inesistenti).

Nel corso degli ultimi anni tali osservazioni sono state ribadite e, in generale, non ne sono state aggiunte di nuove. Relativamente all'anno 2011, si segnala solo l'emissione, da parte di un Giudice Tutelare, di un'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, a causa di un possibile contrasto tra uno specifico inciso dell'art. 12 della Legge ed alcuni articoli della Costituzione.

Come detto in precedenza, anche per l'anno 2011, come per i precedenti anni 2006-2010, non sono state richieste le copie di tutti i provvedimenti emessi dai Giudici Tutelari indistintamente, ma solo le copie di quei provvedimenti che il Giudice avesse ritenuto significativi per segnalare eventuali difficoltà di tipo interpretativo o applicativo della Legge, o questioni di legittimità costituzionale.

Come esposto nelle precedenti Relazioni, si ricorda che, dall'esame delle copie dei provvedimenti inviati dagli Uffici dei Giudici Tutelari al Ministero fino all'anno 2005, nonché dalle relative lettere di accompagnamento, si è potuto constatare come vi siano di fatto orientamenti interpretativi della Legge anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro. Sono state anche segnalate alcune difficoltà di tipo applicativo della Legge.

Le osservazioni possono così raggrupparsi (si riportano quelle più significative degli ultimi anni):

3.5.a) Competenza del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare è chiamato a decidere sulle richieste di autorizzazione all'aborto che le donne minorenni presentano ad una delle strutture (consultori, strutture socio-sanitarie, medici di fiducia) operanti sul territorio su cui egli è competente (per la procedura si veda anche il par. 3.2).

La richiesta può essere presentata dalla minorenne ad una qualsiasi delle strutture operanti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal suo luogo di residenza od abitazione. Conseguentemente non esiste un Giudice Tutelare territorialmente competente precostituito per legge, in quanto la Legge 194/78 non lega in alcun modo la competenza di un dato Giudice Tutelare ad uno specifico requisito in possesso della richiedente e le lascia completamente la possibilità di scegliere sia la struttura sia, indirettamente, il giudice che desidera.

A questo proposito alcuni giudici hanno fatto presente che molte minorenni, che risiedevano od abitavano fuori della loro giurisdizione, hanno attribuito ad essi la competenza del proprio caso, mentre altri invece, che forse frapponevano maggiori resistenze all'autorizzazione, hanno comunicato di aver avuto una diminuzione delle richieste, probabilmente proprio a causa dei maggiori ostacoli interposti.

La scelta di un giudice anziché di un altro non sembra quindi essere sempre indifferente per la minorenne, tenuto conto anche del fatto che il provvedimento autorizzativo del Giudice Tutelare è immediatamente esecutivo, in quanto non reclamabile da parte di alcuno.

In questo senso, sintomatica è l'esperienza di un giudice che aveva invitato due minorenni, che si trovavano già alla loro seconda esperienza di gravidanza, ad informarne i genitori; in seguito le minorenni non si erano più presentate e, contestualmente, il numero di richieste presso l'ufficio era diminuito in modo significativo; il giudice ha pertanto ritenuto che le altre potenziali richiedenti, informate in qualche modo dell'orientamento dell'ufficio, si siano indirizzate a strutture fuori del territorio di sua competenza, sperando probabilmente di incontrare meno ostacoli per ottenere l'autorizzazione.

Da questa possibilità di scelta discendono alcune obiettive anomalie:

1) non si può ad esempio escludere che una minorenne che si veda negata l'autorizzazione da un giudice, si rivolga, compatibilmente con i 90 giorni di tempo dal concepimento (limite fissato dalla Legge), ad altro giudice; da ciò discenderebbe che, a parità di condizioni, due o più giudici possano provvedere in modo diverso, circostanza che appare non di poco conto soprattutto se si considera che il provvedimento autorizzativo non è impugnabile da parte di alcuno; conseguentemente potrebbe mancare, in definitiva, un'unicità finale di giudizio;

2) sebbene il procedimento davanti al Giudice Tutelare rientri giuridicamente tra gli "affari civili non contenziosi", se si ipotizza che in ogni caso le parti in causa sono sempre due, ossia la minorenne ed il concepito, entrambi con diritti meritevoli di tutela (art. 1 della Legge) ma in questo caso per natura contrapposti, allora, non essendovi di fatto un giudice naturale precostituito per territorio, il concepito sembrerebbe poter usufruire di una tutela giuridica da

parte dello Stato inferiore rispetto a quella della madre, la quale può scegliere il giudice che, a parità di condizioni, la può autorizzare più facilmente ad abortire il figlio. A questo proposito si deve tenere presente anche la sent. n° 39 del 10/02/97 della Corte Costituzionale, che sancisce che il diritto alla vita, costituzionalmente riconosciuto, deve trovare particolare protezione nell'attuazione dell'art. 1 della Legge.

3) infine, da un punto di vista meramente organizzativo, si verifica di fatto che alcuni giudici, che le minorenni ritengono forse frapporre meno ostacoli all'autorizzazione, siano costretti a far fronte ad un carico di lavoro superiore a quello corrispondente alla loro effettiva competenza territoriale.

3.5.b) Legittimità e merito del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare, pur non avendo alcun potere istruttorio, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure prescritti dalla Legge, possiede sempre un certo margine di discrezionalità circa la sua decisione (“...può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo..”; art. 12), potendo basarla non solo sulla documentazione inviata dalla struttura, ma anche sul colloquio con la minorenni e sul suo libero convincimento come giudice. A questo proposito si fa presente che vi sono alcune divergenze interpretative nonché difficoltà applicative della Legge, qui di seguito riportate.

In linea generale, alcuni giudici suggeriscono un'attenta valutazione, oltre che della documentazione inviata dalla struttura socio-sanitaria, anche degli elementi che emergono dal colloquio con la minorenni e, possibilmente, con qualche suo familiare, per approfondire e valutare nel modo migliore i motivi da essa adottati per chiedere l'aborto. Altri hanno proposto di confrontare le conseguenze psicologiche dell'aborto con quelle dell'eventuale prosecuzione della gestazione, nonché di valorizzare il periodo di tempo ancora disponibile (sempre entro i 90 giorni), per permettere alla minorenni di valutare nel modo migliore la sua decisione.

Per ciò che riguarda i motivi adottati dalla minorenni per chiedere l'aborto e i seri motivi di non consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, vi sono orientamenti diversi e, a volte, anche diametralmente opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro.

In generale, *si possono distinguere due gruppi di giudici*: un primo gruppo è costituito da alcuni giudici che ritengono corretto entrare, sia pure in certa misura, nel merito delle risposte fornite dalla minorenni per valutare nel modo migliore possibile se concedere o meno l'autorizzazione all'aborto; un secondo gruppo è costituito da altri giudici che, al contrario, non ritengono corretto entrare in tale merito, ma ritengono invece corretto solo fornire un sostegno volto ad integrare la volontà non ancora del tutto formata della minorenni, considerando quindi come dato di fatto quanto da lei dichiarato.

1° gruppo) Relativamente ai motivi adottati, è stato affermato da un giudice che “*se fosse sufficiente il semplice disagio personale e relazionale della minore a far ritenere sussistente il serio pericolo per la salute psichica prescritto dalla legge, dovrebbe concludersi che in tutti i casi di concepimento ad opera di una minore, che ne abbia tenuto all'oscuro i suoi genitori, l'aborto dovrebbe essere autorizzato quasi automaticamente, perché quasi sempre, in casi del genere, la minore vive una situazione di grave sofferenza e disagio...*”.

Relativamente ai motivi di non consultazione, è stato osservato che, senza poteri di accertamento ed istruttori, risulta difficile per il giudice valutare l'esistenza dei “seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela”, anche a causa dei tempi molto ristretti prescritti dalla Legge per decidere sulla richiesta (il giudice deve decidere entro 5 giorni dalla ricezione della relazione della struttura; vedi anche

par. 3.2). A tale proposito è stato affermato che non rientra tra i seri motivi di non consultazione il mero timore della minorenni di una censura, sia pure ferma e decisa, da parte dei genitori, i quali hanno il diritto-dovere di educare i figli (art. 30 della Costituzione). Sarebbe infatti necessario un 'quid pluris' da lasciare fondatamente prevedere una rottura irreparabile dei rapporti genitori-figlia. Infatti, "se la consultazione dei genitori non è prescritta essa non è nemmeno esclusa, ma lasciata (...) al prudente apprezzamento del giudice" (sent. 109/81 della Corte Costituzionale). Analogamente è stato osservato che "la consultazione dei genitori va decisa o esclusa a seconda che, con essa, la libertà morale della minore si rafforzi (nel caso in cui il confronto con persone, le quali costituiscano un punto di riferimento affettivo e morale, possa rimuovere pregiudizi o rinsaldare motivazioni e dare, comunque, indispensabile conforto in un delicatissimo momento di vita), ovvero si riduca (nel caso in cui i genitori possano conculcare la minore, imponendo soluzioni, anziché favorendo un processo formativo)."

In questo contesto potrebbero forse inserirsi, ad esempio, due **questioni di legittimità costituzionale**.

La prima questione è stata sollevata, nel 2011, da un Giudice Tutelare a causa di un possibile contrasto tra uno specifico inciso dell'art. 12 della Legge (... "o sconsigliato"...) ed alcuni articoli della Costituzione (artt. 24, 29 e 30), in quanto è stato rilevato che il diritto soggettivo del genitore (nel caso pratico, il padre della minorenni) di istruire ed educare i figli, non appare sufficientemente tutelato dal citato art. 12 della Legge nel momento in cui viene esclusa, ove sussistano "seri motivi", la possibilità di informarlo della gravidanza e di manifestarne il suo avviso. Come rilevato dallo stesso Giudice Tutelare, la Corte Costituzionale già si era espressa più volte, nel passato, su analoga questione; tuttavia lo stesso Giudice ha inteso ugualmente sollevare il contrasto normativo, in quanto il contesto socio-culturale nel quale era nata la Legge nel 1978 appare a tutt'oggi profondamente cambiato.

La seconda questione è stata sollevata da un Giudice Tutelare ancora relativamente all'art. 12 della Legge ma in relazione all'art. 111, 6° comma della Costituzione ("Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati"). Se infatti da un lato l'art. 12 della Legge assegna teoricamente al Giudice un certo potere discrezionale autorizzativo e integrativo della volontà della minorenni ("Il giudice tutelare... può autorizzare la donna..."), consentendogli quindi di motivare il suo provvedimento (in accordo quindi con l'art. 111, 6° comma Cost.), dall'altro, tale potere discrezionale non sembra essere di fatto esercitabile, non essendovi concretamente il tempo materiale per una eventuale istruttoria (il giudice deve infatti provvedere entro soli 5 giorni dalla ricezione della relazione della struttura sanitaria), come peraltro osservato anche da altri Giudici di questo primo gruppo.

2° gruppo) Un secondo gruppo di Giudici Tutelari ha invece affermato sostanzialmente che al giudice non spetterebbe sindacare sui motivi adottati dalla minorenni all'aborto, né sull'esistenza dei seri motivi di non consultazione, in quanto sarebbe semplicemente sufficiente quanto affermato dalla minorenni stessa. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure indicati dalla Legge, al giudice spetterebbe unicamente, da un lato, di fornire alla minorenni un sostegno volto ad integrare la sua libera ma non ancora del tutto formata volontà, e, dall'altro, di assicurarsi che la sua scelta sia libera da coercizioni morali, senza quindi entrare mai nel merito di quanto affermato dalla minorenni stessa, non essendovi bisogno di alcuna valutazione discrezionale circa i motivi adottati ed i seri motivi di non consultazione (da ciò discende che l'autorizzazione diviene quasi automatica, come ha affermato un giudice del primo gruppo; vedi sopra).

3.5.c) Compiti delle strutture

Alcuni giudici hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalle strutture del loro territorio (in particolare dai Consultori) mentre altri, al contrario, hanno espresso pareri negativi osservando che la struttura non deve solo limitarsi a registrare quanto affermato dalla minorenni, ma farsi carico anche di verificarlo.

E' quest'ultimo il caso di una minorenni che aveva richiesto ed ottenuto dal Giudice Tutelare l'autorizzazione all'aborto, ma, al momento dell'intervento, aveva dichiarato di non voler più abortire in quanto era stata psicologicamente costretta dalla suocera. Il Giudice ha pertanto invitato il Consultorio ad effettuare indagini più approfondite sul contesto socio-familiare delle minori e su quanto da esse dichiarato, in quanto era prassi locale limitarsi ad inviare un semplice resoconto delle dichiarazioni rese dalle interessate.

E' stato anche osservato che alcune strutture sono solite inviare relazioni carenti ed incomplete, non corredate dal proprio parere e da cui non è chiaro se sono state eseguite le procedure disposte dalla Legge. In particolare, come osservato da alcuni Giudici, la struttura dovrebbe attestare anche la sussistenza o meno delle condizioni previste dall'art. 4 della Legge (pericolo per la salute fisica e psichica della minore, sue precarie condizioni socio-economiche,...), mentre vi sono anche casi in cui non viene indicata neanche la data di nascita della minorenni, né la settimana di gravidanza. Tale carenza risulterebbe più marcata nel caso dei medici di fiducia, il cui possibile ricorso da parte della minorenni, secondo alcuni giudici, dovrebbe essere abrogato.

Infine alcuni giudici hanno fatto presente che le strutture (in particolare Consultori, Servizi Sociali e ASL) dovrebbero fornire alla minorenni non solo un valido sostegno socio-assistenziale, ma anche psicologico. Sono stati ad esempio segnalati anche casi di minorenni coinvolte nell'ambiente prostituzione, dove l'assistenza delle strutture potrebbe risultare decisiva.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

**RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLA LEGGE 194/78:
 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"**

ANNO 2011: SINTESI

GIURISDIZIONE PENALE			
Procedimenti penali iscritti in Procura			
n° proc.	n° persone	Italiani	Stranieri
188	291	68,3%	31,7%
			Tot.
			100,0%
Procedimenti penali definiti dagli Uffici giudicanti			
n° proc.	n° persone	decr. arch.	assoluz. irrev.
241	433	61%	19%
			sent. di prescriz.
			2%
			condanna irrev.
			19%
			Tot.
			100,0%
Professione delle persone coinvolte nei procedimenti penali			
Medico	Paramedico	Altro	non rilevato
15%	2%	19%	65%
			Tot.
			100,0%

GIURISDIZIONE VOLONTARIA			
Richieste al Giudice Tutelare di aborto da parte di donne interdette e minorenni			
n° richieste	donne italiane	donne straniere	Tot.
0	N/D	N/D	-----
1.134	N/D	N/D	-----
			n° rich. accolte
			N/D
			N/D
Motivi addotti dalla donna per richiedere l'aborto (%)			
socio-econom.	psicologici	salute	altro
N/D	N/D	N/D	N/D
N/D	N/D	N/D	N/D
			Tot.

NOTA: per i dati non disponibili (N/D), si rimanda a quelli dell'anno 2005

RELAZIONE AL PARLAMENTO

SULL' ATTUAZIONE E SUGLI EFFETTI DELLA LEGGE 194/78:

**"Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza"**

TABELLE RELATIVE ALLA: GIURISDIZIONE PENALE





ANNI 1995 - 2011

(AVVERTENZA: I DATI SONO AGGIORNATI AL FEBBRAIO 2012)





PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali
 PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78

ANNI 1995 - 2011



NOTA: art. 19 L. 194/78 = aborto volontario, ossia con il consenso della donna, operato però senza osservare le disposizioni prescritte dalla Legge (è il caso dell'aborto clandestino)



(***) = numero di persone alle quali è stato contestato il reato in questione su totale delle persone
 NOTA: durante la fase delle indagini preliminari il numero di persone di un procedimento può aumentare (tale numero viene pertanto aggiornato ogni anno); poiché di norma la durata delle indagini preliminari non può superare i 18 mesi, il numero delle persone degli ultimi 2 anni della serie storica si deve considerare provvisorio. Inoltre i procedimenti contro ignoti possono diventare procedimenti contro noti

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78

Procedimenti iscritti presso le Procure: anni 1995 - 2011

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
NORD									
TORINO	4	10	7	6	17	33	15	9	9
MILANO	17	13	16	7	9	22	20	12	25
BOLZANO	0	0	0	0	0	1	1	0	3
BRESCIA	1	1	1	1	3	8	10	11	19
TRENTO	0	0	0	0	0	0	3	1	0
VENEZIA	6	12	4	10	9	15	20	21	11
TRIESTE	0	0	2	3	1	4	2	2	4
GENOVA	3	3	6	2	6	1	6	4	7
BOLOGNA	4	2	0	7	9	11	8	22	13
TOTALE	35	41	36	36	54	95	85	82	91
CENTRO									
FIRENZE	4	6	1	17	16	10	13	25	11
PERUGIA	0	0	2	3	0	1	2	2	4
ANCONA	3	2	0	6	7	5	3	4	2
R O M A	12	5	8	10	10	12	7	16	13
TOTALE	19	13	11	36	33	28	25	47	30
SUD									
L'AQUILA	2	0	0	2	6	3	3	7	12
CAMPOB.	0	0	0	0	3	1	0	1	0
NAPOLI	13	11	18	16	17	14	17	20	19
SALERNO	1	4	2	0	4	3	2	4	1
BARI	2	5	6	4	3	3	8	11	5
LECCE	1	1	1	0	0	0	0	3	1
POTENZA	0	1	2	3	0	0	3	1	2
CATANZARO	0	0	0	3	1	5	7	4	6
REGGIO CAL.	2	1	5	5	0	5	1	5	1
TARANTO	0	0	0	1	0	2	0	1	2
TOTALE	21	23	34	34	34	36	41	57	49
ISOLE									
PALERMO	3	6	4	6	7	6	6	7	2
MESSINA	2	0	0	2	0	1	1	3	4
CALTANISS.	0	4	0	1	0	1	0	2	1
CATANIA	4	6	2	4	5	5	5	10	5
CAGLIARI	0	2	1	1	1	2	0	0	5
SASSARI	0	0	0	4	1	2	2	4	1
TOTALE	9	18	7	18	14	17	14	26	18
RIEPILOGO									
NORD	35	41	36	36	54	95	85	82	91
CENTRO	19	13	11	36	33	28	25	47	30
SUD	21	23	34	34	34	36	41	57	49
ISOLE	9	18	7	18	14	17	14	26	18
TOT. NAZ.	84	95	88	124	135	176	165	212	188
Var. % su '95	-----	13,1%	4,8%	47,6%	60,7%	109,5%	96,4%	152,4%	123,8%
			Perc. uffici rispondenti	95,4%	93,8%	94,5%	98,2%	98,8%	94,5%

Procedimenti iscritti presso le Procure per delitti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)									
TOT. NAZ.	26	30	18	39	39	41	43	63	48
% su proc. tot.	31%	32%	20%	31%	29%	23%	26%	30%	26%

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	PERSONE ISCRITTE PRESSO LE PROCURE								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
NORD									
TORINO	4	22	12	10	31	98	22	9	10
MILANO	21	28	18	8	8	28	37	20	28
BOLZANO	0	0	0	0	0	1	1	0	3
BRESCIA	1	1	1	2	7	10	11	12	26
TRENTO	0	0	0	0	0	0	15	2	0
VENEZIA	9	25	4	10	10	21	25	33	13
TRIESTE	0	0	5	4	4	4	10	2	4
GENOVA	14	3	6	2	9	2	8	6	12
BOLOGNA	6	3	0	7	17	13	21	24	14
TOTALE	55	82	46	43	86	177	150	108	110
CENTRO									
FIRENZE	7	7	1	39	33	11	14	25	15
PERUGIA	0	0	5	3	0	1	2	3	4
ANCONA	8	2	0	8	6	8	6	5	3
R.O.M.A.	13	5	65	37	18	14	46	25	28
TOTALE	28	14	71	87	57	34	68	58	50
SUD									
L'AQUILA	2	0	0	27	35	5	10	14	16
CAMPOB.	0	0	0	0	9	1	0	3	0
NAPOLI	34	16	23	59	60	23	34	33	42
SALERNO	2	60	5	0	5	10	2	7	1
BARI	2	7	7	7	6	4	11	12	5
LECCE	4	4	1	0	0	0	0	40	6
POTENZA	0	5	4	3	0	0	4	1	2
CATANZARO	0	0	0	5	1	8	12	5	17
REGGIO CAL.	4	1	8	14	0	8	1	8	1
TARANTO	0	0	0	1	0	4	0	2	5
TOTALE	48	93	48	116	116	63	74	125	95
ISOLE									
PALERMO	6	8	9	11	9	18	10	11	8
MESSINA	2	0	0	3	0	5	6	3	11
CALTANISS.	0	4	0	1	0	1	0	5	1
CATANIA	6	6	2	6	7	10	8	22	9
CAGLIARI	0	3	1	1	14	2	0	0	6
SASSARI	0	0	0	13	1	3	2	6	1
TOTALE	14	21	12	35	31	39	26	47	36
RIEPILOGO									
NORD	55	82	46	43	86	177	150	108	110
CENTRO	28	14	71	87	57	34	68	58	50
SUD	48	93	48	116	116	63	74	125	95
ISOLE	14	21	12	35	31	39	26	47	36
TOT. NAZ.	145	210	177	281	290	313	318	338	291
Var. % su '95	-----	44,8%	22,1%	93,8%	100,0%	115,9%	119,3%	133,1%	100,7%
			Perc. uffici rispondenti	95,4%	93,8%	94,5%	98,2%	98,8%	94,5%

Persone iscritte presso le Procure per delitti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)									
TOT. NAZ.	36	100	62	71	70	107	51	75	57
% su pers. tot.	25%	48%	35%	25%	24%	34%	16%	22%	20%

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78
Procedimenti e persone iscritte presso le Procure: anni 1995 - 2011

Qualificazione giuridica del fatto (numero di persone iscritte, in %, cui sono stati contestati i reati in esame)

ANNO	TOT. PROC. ISCRITTI		NUM. PROC. ISCRITTI contro IGNOTI	NUM. PROC. ISCRITTI contro NOTI	NUMERO PERSONE ISCRITTE	ARTICOLI DELLA LEGGE 194/78 (1)				REATI		NUM. MEDIO PERS. ISCRITTE per PROC.
	art. 19	art. 17				art. 18	art. 19	art. 21	altri art. (2)	CONNESSI (3)		
1995	84	26	2	79	145	50,3%	18,6%	24,8%	0,0%	2,1%	9,7%	1,8
1997	95	30	2	93	210	26,7%	47,6%	21,0%	0,0%	3,3%	21,0%	2,3
1999	88	18	6	82	177	16,4%	32,8%	42,4%	0,0%	11,9%	41,8%	2,2
2001	124	39	2	122	281	28,1%	30,6%	25,6%	0,0%	16,7%	19,9%	2,3
2003	135	39	5	130	290	41,3%	22,0%	23,8%	0,0%	0,7%	48,6%	2,2
2005	176	41	4	172	313	44,7%	20,1%	34,2%	0,3%	2,2%	22,0%	1,8
2007	165	43	2	163	318	52,5%	25,8%	16,0%	0,3%	3,5%	29,2%	2,0
2009	212	63	3	209	338	53,8%	24,6%	22,2%	0,3%	3,0%	37,9%	1,6
2011	188	48	4	181	284	54,6%	26,4%	18,7%	0,0%	0,4%	35,9%	1,6

(1) = numero di persone iscritte (indagati e/o imputati) cui è stato contestato il reato in questione su totale delle persone iscritte (la somma delle perc. per riga è >= 100% poiché ad una persona possono essere contestati uno o più reati)

(2) = violazione di altre disposizioni penali della Legge 194/78

(3) = eventuali altri reati connessi a quelli della Legge 194/78

NOTA: durante la fase delle indagini preliminari il numero di persone di un procedimento può aumentare (tale numero viene pertanto aggiornato ogni anno); poiché di norma la durata delle indagini preliminari non può superare i 18 mesi, il numero delle persone degli ultimi due anni della serie storica si deve considerare provvisorio. Inoltre i procedimenti contro ignoti possono diventare procedimenti contro noti

Procedimenti e persone iscritte presso le Procure per delitti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)

ANNO	TOT. PROC. ISCRITTI ex art. 19		NUM. PROC. ISCRITTI ex art. 19 contro IGNOTI	NUM. PROC. ISCRITTI ex art. 19 contro NOTI	NUM. PERS. ISCRITTE NEI PROC. ex art. 19	ARTICOLI DELLA LEGGE 194/78 (1)				REATI		NUM. MEDIO PERS. ISCRITTE per PROC. ex art. 19
	art. 19	art. 17				art. 18	art. 19	art. 21	altri art. (2)	CONNESSI (3)		
1995	26	2	2	24	36	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	2,8%	1,5
1997	30	1	1	29	118	1,7%	6,8%	84,7%	0,0%	0,8%	17,8%	4,1
1999	18	2	2	16	80	0,0%	9,5%	77,5%	0,0%	1,5%	1,3%	5,0
2001	39	0	0	39	72	1,4%	1,4%	98,6%	0,0%	1,4%	6,8%	1,8
2003	39	4	4	34	73	0,0%	1,4%	95,8%	0,0%	2,8%	49,3%	2,1
2005	41	0	0	41	108	1,9%	1,9%	99,1%	0,0%	2,8%	4,6%	2,6
2007	43	0	0	43	57	0,0%	7,0%	89,5%	0,0%	5,3%	22,8%	1,3
2009	63	1	1	62	76	0,0%	7,9%	98,7%	0,0%	0,0%	22,4%	1,2
2011	48	4	4	44	53	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	17,0%	1,2

NOTA: l'art. 19 riguarda l'interruzione volontaria della gravidanza (ossia con il consenso della donna), ma senza osservare le disposizioni della Legge 194/78 (aborto clandestino)

AREA GEOGRAFICA	NUMERO DI PROCEDIMENTI ISCRITTI (distribuzione perc. per area geografica)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	
NORD	41,7%	43,2%	40,9%	29,0%	40,0%	54,0%	51,5%	38,7%	48,4%	
CENTRO	22,6%	13,7%	12,5%	29,0%	24,4%	15,9%	15,2%	22,2%	16,0%	
SUD	25,0%	24,2%	38,6%	27,4%	25,2%	20,5%	24,8%	26,9%	26,1%	
ISOLE	10,7%	18,9%	8,0%	14,5%	10,4%	9,7%	8,5%	12,3%	9,6%	
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
n° proc. tot.	84	95	88	124	135	176	165	212	188	

AREA GEOGRAFICA	NUMERO DI PERSONE ISCRITTE (distribuzione perc. per area geografica)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	
NORD	37,9%	39,0%	26,0%	15,3%	29,7%	56,5%	47,2%	32,0%	37,8%	
CENTRO	19,3%	6,7%	40,1%	31,0%	19,7%	10,9%	21,4%	17,2%	17,2%	
SUD	33,1%	44,3%	27,1%	41,3%	40,0%	20,1%	23,3%	37,0%	32,6%	
ISOLE	9,7%	10,0%	6,8%	12,3%	10,7%	12,5%	8,2%	13,9%	12,4%	
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
n° pers. tot.	145	210	177	281	290	313	318	338	291	

AREA GEOGRAFICA	NAZIONE DI NASCITA DELLE PERSONE ISCRITTE (1)									
	per tutti i reati della L. 194/78					solo per gli artt. 18 e 19 della L. 194/78				
	2003	2005	2007	2009	2011	2003	2005	2007	2009	2011
Non rilevato	23,8%	22,0%	11,3%	11,5%	15,5%	16,9%	25,6%	17,8%	15,7%	15,6%
ITALIA	64,7%	69,3%	77,0%	65,6%	68,3%	61,0%	50,4%	49,5%	34,1%	35,2%
UE (2)	0,0%	1,2%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%	0,8%	0,0%
ALTRO	35,3%	29,5%	23,0%	33,8%	31,7%	39,0%	48,1%	50,5%	65,1%	64,8%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n° pers. tot.	290	313	318	338	291	142	176	135	153	128

(1) si ipotizza che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

(2) Unione Europea esclusa Italia + Svizzera e Norvegia (per permettere la confrontabilità della serie storica, la Romania, aderente alla UE dal 2007, è rimasta sempre inserita nella categ. "Altro")

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL PARLAMENTO

SULL' ATTUAZIONE E SUGLI EFFETTI DELLA LEGGE 194/78:

**“Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza”**

TABELLE RELATIVE ALLA: GIURISDIZIONE VOLONTARIA

ANNI 1989 - 2011

AVVERTENZE:

- 1) I DATI SONO AGGIORNATI AL FEBBRAIO 2012**
- 2) I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI**

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 DELLA L. 194/78
(art. 12: richieste di autorizzazione ad abortire da parte di donne minorenni)
Numero di richieste ex art. 12 della L.194/78 per area geografica

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	ANNI 1989 - 2011								
	1989	1993	1997	2001	2003	2005	2007	2009	2011
NORD									
TORINO	128	127	85	106	104	102	111	98	89
MILANO	241	194	157	213	187	207	223	166	180
BRESCIA	35	35	29	38	30	45	63	43	46
TRENTO	15	9	15	6	11	7	5	4	7
VENEZIA	29	36	31	40	32	45	53	50	33
TRIESTE	16	19	12	15	17	11	18	18	16
GENOVA	46	46	48	49	62	72	95	66	69
BOLZANO	*	*	*	1	7	2	5	7	1
BOLOGNA	60	48	39	34	56	81	75	72	78
TOTALE	570	514	416	502	506	572	648	524	519
CENTRO									
FIRENZE	73	57	42	49	42	56	67	54	48
PERUGIA	27	25	15	17	14	24	16	24	15
ANCONA	12	13	7	9	9	19	19	8	11
R.O.M.A.	332	270	242	222	245	227	260	231	221
TOTALE	444	365	306	297	310	326	362	317	295
SUD									
L'AQUILA	33	21	29	37	26	25	23	10	15
CAMPOBASSO	10	19	20	20	12	9	13	9	9
NAPOLI	27	76	87	132	128	107	130	102	68
SALERNO	10	33	25	28	39	37	34	36	21
BARI	124	134	124	91	96	80	63	42	68
LECCE	51	42	67	14	29	18	20	22	14
TARANTO	*	*	*	21	21	17	11	6	7
POTENZA	3	6	12	4	3	3	5	3	4
CATANZARO	14	19	28	27	26	24	17	23	26
REGGIO CALABRIA	0	2	3	6	0	0	4	1	2
TOTALE	272	352	395	380	380	320	320	254	234
ISOLE									
PALERMO	21	22	49	44	44	45	36	28	27
MESSINA	5	17	5	10	6	5	15	16	7
CALTANISSETTA	1	0	1	0	9	2	8	3	8
CATANIA	31	42	52	36	53	26	28	24	28
CAGLIARI	46	36	39	27	24	16	10	14	12
SASSARI	*	*	*	9	9	2	8	6	4
TOTALE	104	117	146	126	145	96	105	91	86
RIEPILOGO									
NORD	570	514	416	502	506	572	648	524	519
CENTRO	444	365	306	297	310	326	362	317	295
SUD	272	352	395	380	380	320	320	254	234
ISOLE	104	117	146	126	145	96	105	91	86
TOT. NAZ.	1.390	1.348	1.263	1.305	1.341	1.314	1.435	1.186	1.134
Var. % su '89	-----	-3,0%	-9,1%	-6,1%	-3,5%	-5,5%	3,2%	-14,7%	-18,4%

* = fino al '99 i dati relativi alle sezioni distaccate di Corte di Appello (Bolzano, Sassari e Taranto) sono conglobati con quelli delle rispettive Corti di Appello

Percentuale delle richieste ex art. 12 della L.194/78 autorizzate e non autorizzate dal Giudice Tutelare

TIPO DI PROVVED.	ANNI 1989 - 2005 (***)					
	1989	1993	1997	2001	2003	2005
% autorizzate	98,6%	97,2%	97,6%	97,5%	97,5%	97,3%
% non autorizzate	-----	-----	-----	1,4%	1,4%	0,6%
% altro (**)	-----	-----	-----	1,1%	1,1%	2,1%
Tot.	-----	-----	-----	100,0%	100,0%	100,0%

(**) % altro = questa percentuale residua comprende: rinuncia della minore ad abortire, minore non presentatasi, genitori consenzienti all'aborto,...

(***) = dato non rilevato per gli anni 2006 - 2011

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 DELLA L. 194/78

(art. 12: richieste di autorizzazione ad abortire da parte di donne minorenni)

Distribuzione percentuale delle richieste ex art. 12 della L.194/78 per area geografica

AREA GEOGRAFICA	ANNI 1989 - 2011									
	1989	1993	1997	2001	2003	2005	2007	2009	2011	
NORD	41%	38%	33%	38%	38%	44%	45%	44%	46%	
CENTRO	32%	27%	24%	23%	23%	25%	25%	27%	26%	
SUD	20%	26%	31%	29%	28%	24%	22%	21%	21%	
ISOLE	7%	9%	12%	10%	11%	7%	7%	8%	8%	
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
n° rich. tot.	1.390	1.348	1.263	1.305	1.341	1.314	1.435	1.186	1.134	

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 13 DELLA L. 194/78

(art. 13: richieste di autorizzazione ad abortire da parte di donne interdette)

Numero di richieste ex art. 13 della L.194/78

AREA GEOGRAFICA	ANNI 1989 - 2011								
	1989	1993	1997	2001	2003	2005	2007	2009	2011
n° rich. tot.	0	0	0	1	0	1	0	1	0

ANNI 1995 - 2005 (**)

TAB. 1		Richieste per età della minorenni (in anni compiuti) (*)							Età media	
Anni	Numero richieste	inferiore a 14 anni	14 anni	15 anni	16 anni	17 anni	Tot. %	dato non rilevato	anni compiuti	mesi
1995	1.313	0,5%	3,3%	9,1%	25,3%	61,8%	100,0%	-----	16	11,9
1997	1.263	0,5%	3,1%	11,9%	32,3%	52,2%	100,0%	-----	16	10,5
1999	1.214	0,5%	3,0%	13,4%	29,5%	53,7%	100,0%	-----	16	10,7
2001	1.305	0,6%	4,4%	12,7%	30,3%	52,0%	100,0%	11,9%	16	10,1
2003	1.341	0,6%	4,8%	14,9%	28,7%	50,9%	100,0%	15,9%	16	9,6
2005	1.314	1,2%	4,2%	14,1%	30,3%	50,2%	100,0%	15,2%	16	9,5

(*) età della minore alla data del provvedimento del giudice tutelare

(**) NOTA: queste particolari variabili (età della minore e motivi da essa adottati per richiedere l'aborto) sono state rilevate solamente fino all'anno 2005

TAB. 2		Richieste per motivi adottati all'aborto dalla minorenni					dato non rilevato
Anno	Numero richieste	socio-economici (1)	psicologici (2)	salute	altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.305	28,3%	67,9%	2,1%	1,7%	100,0%	68,9%
2003	1.341	38,1%	58,9%	1,8%	1,2%	100,0%	82,5%
2005	1.314	33,7%	65,0%	1,3%	0,0%	100,0%	83,9%

(1) comprendono anche i motivi di studio

(2) comprendono anche i casi in cui la minore ha dichiarato di non sentirsi pronta ad affrontare la maternità

ANNI 2001 - 2005 (**)

Anno	Numero richieste	Richieste per persona consultata dalla minore					dato non rilevato
		solo la madre	solo il padre	entrambi i genitori (*)	tutore	nessuno	
2001	1.305	32,0%	0,6%	2,3%	0,6%	64,5%	36,5%
2003	1.341	32,3%	1,3%	2,1%	0,4%	63,8%	28,8%
2005	1.314	36,9%	0,9%	0,8%	0,6%	60,9%	35,6%

(*) entrambi i genitori sono stati consultati, ma hanno espresso pareri difformi tra loro od entrambi parere contrario all'interruzione di gravidanza

(**) NOTA: queste particolari variabili (persona consultata dalla minore e motivi della non consultazione) sono state rilevate solamente fino all'anno 2005

Anno	Numero rich. non consult. (2)	Richieste per motivi della non consultazione (1) (2)				dato non rilevato
		gravi motivi fam.	timore	dialogo	altro	
2001	1.267	10,6%	59,0%	9,7%	20,7%	35,6%
2003	1.307	13,1%	53,6%	11,7%	21,7%	51,0%
2005	1.297	14,2%	42,0%	12,9%	30,9%	55,8%

(1) la minore ha consultato uno solo dei due genitori o non ha consultato nessuno (neanche l'eventuale tutore)

(2) il numero delle richieste della tab. 4 è dato dalla somma delle richieste della tab. 3 relativamente alle quali la minore ha consultato o solo la madre o solo il padre o nessuno

- gravi motivi familiari = genitori violenti, in conflitto tra di loro, in gravi condizioni di salute...

- timore = timore di perdere la stima, la fiducia, di essere allontanata da casa, motivi morali (es. convinzioni religiose dei genitori)...

- dialogo = mancanza di rapporto, di confidenza...

- altro = lontananza del genitore (ad es. se si trova all'estero), genitore detenuto, probabile grave trauma psicologico per il genitore, genitori non in grado di aiutare, genitori deceduti...

ANNI 2001 - 2005 (**)

TAB. 5	Richieste per luogo di nascita della minorenni	
	2001	2005
Num. rich.	1.305	1.314
dato non ril.	24,3%	19,7%
Tot. %	100,0%	100,0%
Italia	87,5%	78,1%
UE (*)	0,9%	0,9%
Altro	11,6%	21,0%
Italia	78,6%	60,8%
UE (*)	1,3%	1,1%
Altro	20,1%	38,1%
Italia	88,4%	75,1%
UE (*)	0,0%	0,8%
Altro	11,6%	24,1%
Italia	96,8%	95,8%
UE (*)	1,0%	0,6%
Altro	2,2%	3,5%
Italia	92,9%	98,1%
UE (*)	1,8%	0,9%
Altro	5,4%	0,9%

*UE = Unione Europea esclusa Italia aggiornata al 2005 (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Danimarca, Svezia, Gran Bretagna, Cipro, Ungheria, Lituania, Polonia, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Malta, Rep. Ceca, Slovenia, Romania e Bulgaria) + Svizzera e Norvegia

(**) NOTA: questa particolare variabile (luogo di nascita della minore) è stata rilevata solamente fino all'anno 2005